



Statuto del Partito “Missione Italia”

Art. 1 - Denominazione

E' costituito un Partito Politico, ai sensi dell'articolo 49 e dei principi della Costituzione nonché del D.L. 149/2013 e dell'ordinamento dell'Unione Europea, denominato “*Missione Italia – Partito di ispirazione cristiana cattolica*”, da questo momento ‘Missione Italia’, con sede in Roma.

Missione Italia è un'associazione politica a carattere volontario, indipendente e non persegue fini di lucro. Rispetta e promuove nella sua organizzazione interna e nel suo funzionamento i principi del pluralismo, il criterio della proporzionalità a tutela della rappresentatività delle minoranze e si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere nello svolgimento dell'attività politica e nella distribuzione delle candidature e degli incarichi ad ogni livello.

Art. 2 – Finalità

Il Partito “Missione Italia” opera nella società civile nazionale e internazionale e ha come scopo quello di perseguire il bene comune ispirandosi - e dando attuazione - ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. Fonda la propria azione politica nel rispetto della persona, dei suoi diritti fondamentali ed inalienabili, primo dei quali quello di realizzare sé stessa attraverso la libera intrapresa e l’attività produttiva e lavorativa. In conseguenza e in coerenza a questi principi, Missione Italia è impegnata a elaborare e poi aggiornare programmi di politica interna e di politica economica nazionale e internazionale, improntati ai principi di solidarietà, di difesa delle parti più deboli della società, favorendo la sussidiarietà verticale e orizzontale e valorizzando dunque l’iniziativa privata, il volontariato e il ruolo delle singole comunità e degli enti intermedi. In Politica estera Missione Italia è impegnata nella difesa della dignità, della libertà e della indipendenza dell’Italia e di ogni singola nazione e nella realizzazione di un assetto internazionale basato sul rispetto dell’ordine naturale, del diritto internazionale ad esso conforme e finalizzato alla costruzione e al mantenimento della pace attraverso il dialogo e la mediazione. Si avvale, in coerenza con i valori cattolici di riferimento, della diplomazia e non delle armi come soluzione dei conflitti. In tal senso, persegue una politica di neutralità e di non allineamento, considerando definitivamente superata la fase storica caratterizzata dalla contrapposizione di ideologie politiche e dai conseguenti opposti schieramenti che considera forieri di effetti destabilizzanti per la pace nel mondo. Missione Italia è un partito impegnato nella difesa e nel consolidamento

delle radici giudaico cristiane e cattoliche della società. E' dunque impegnata a tutelare la vita dell'essere umano dal concepimento alla morte naturale e riconosce la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna come nucleo originario e centrale della società. Sostiene dunque politiche a favore della natalità naturale e della protezione dei più deboli e indifesi.

Art. 3 - Simbolo del Partito

Il simbolo del Partito "Missione Italia" è rappresentato da un tondo contenente lungo il suo margine, un cerchio azzurro e al centro una colomba bianca con coda tricolore che attraversa l'Italia di color bianco e in basso una fascia nei tre colori della bandiera nazionale su sfondo bianco. Sul margine interno inferiore sta la dizione Missione Italia in maiuscolo e, sul margine interno superiore, sta la dizione Partito di ispirazione cristiana cattolica.

Le modifiche del simbolo e della denominazione di Missione Italia sono approvate dall'Assemblea, su proposta della Direzione Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto.

Il simbolo di Missione Italia è riportato nell'Allegato n. 1 al presente Statuto e ne forma parte integrante. Esso potrà essere utilizzato anche in modo vettoriale (bianco e nero), in qualsiasi combinazione cromatica e in negativo/positivo – e in qualsiasi contesto – a seconda delle esigenze.

Art. 4 - Obiettivi perseguiti

Per raggiungere gli scopi prefissati nell'articolo 2 del presente Statuto, il Partito "Missione Italia" promuoverà ogni iniziativa politica utile ad ampliare la propria

base associativa e a creare consensi politici alle liste che verranno di volta in volta presentate alle singole elezioni nazionali, territoriali ed europee ove vigenti. Promuoverà dunque adeguate campagne di comunicazione, nonché convegni culturali e manifestazioni politiche. Sarà presente con una propria articolazione autonoma sui più importanti social italiani ed esteri.

La partecipazione a Missione Italia è aperta a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento.

La Direzione Nazionale provvede all'attivazione di un "sito internet", contenente ogni utile indicazione per procedere all'adesione a Missione Italia e all'approntamento dei più idonei strumenti di comunicazione, ivi compresi i social network, con lo scopo di favorire la partecipazione diffusa dei cittadini all'attuazione del suo programma politico, facendo in modo, soprattutto, che tale partecipazione risulti il più possibile consapevole e determinata, fondata su dibattito e permanente possibilità di costante e costruttivo confronto.

Art. 5 - Sede e durata

"Missione Italia" ha sede legale in Roma. La Direzione Nazionale può trasferire la stessa in altra città, nonché istituire uffici, sedi distaccate e rappresentanze sia in Italia che all'estero. Ogni eventuale modifica di Sede verrà adottata secondo le procedure di legge.

Il Partito "Missione Italia" è costituito per una durata indeterminata.

Art. 6 – Soci

Possono essere membri del partito cittadini italiani maggiorenni che siano di specchiata condotta morale e politica e che ne condividano le finalità. L'ammissione dei soci avviene su domanda la cui accettazione è deliberata, a maggioranza, dalla Direzione Nazionale. L'adesione al Partito impegna tutti gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi e comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dalla Direzione Nazionale.

Presso la sede di Missione Italia è tenuto un registro degli associati.

I dati personali degli associati sono raccolti, custoditi e gestiti dal Partito adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità a tutta la normativa vigente pro tempore.

Missione Italia promuove la trasparenza della gestione assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni della Direzione Nazionale e dell'Assemblea. Gli Associati hanno diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, secondo modalità stabilite con Regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza a Missione Italia ha carattere libero e volontario.

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare all'attività e agli organi di Missione Italia, in conformità al presente Statuto;

- accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti Missione Italia, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e a quanto stabilito dagli organi del Partito;
- esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto;
- avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
- essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
- avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;
- candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
- partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
- ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

I soci, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Missione Italia;
- rispettare le deliberazioni degli organi del partito e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi del partito;
- adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale;
- partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
- contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
- favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;

- rispettare lo Statuto e i Regolamenti, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

L'iscrizione al partito è effettuata individualmente dalle persone fisiche e può essere compiuta anche per via telematica.

Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici diversi da Missione Italia, non possono fare parte del Partito. Parimenti verranno esclusi i soci che, in occasione di elezioni politiche e amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative a Missione Italia.

Art. 8 – Cessazione del rapporto associativo

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Presidente;
- morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire anche per esclusione deliberata dalla Direzione Nazionale, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del partito;
- gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
- perdita dei requisiti per l'ammissione a socio;
- azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori del partito.

La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di

tale comunicazione, l'Associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dalla Direzione Nazionale. In tal caso, l'audizione dell'associato deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l'audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, la Direzione Nazionale può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'associato interessato.

L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di Missione Italia perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

Art. 9 - Organi del Partito

Sono organi del Partito:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) l'Assemblea Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario politico
- f) l'Amministratore;
- g) il Collegio dei Probiviri.

A – Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Partito. Propone e indica le linee politiche e gli obiettivi generali dell'azione politica che Missione Italia è chiamata ad attuare. I partecipanti al Congresso Nazionale sono eletti dai Congressi Regionali il cui regolamento è deliberato e deciso dalla Direzione Nazionale. Il Congresso elegge i membri dell'Assemblea Nazionale, il Segretario Nazionale, l'Amministratore Nazionale del Partito e approva mozioni di indirizzo politico o organizzativo.

Il Congresso Nazionale è convocato dalla Direzione Nazionale ogni due anni. E' inoltre convocato in via straordinaria in caso di cessazione del mandato del Segretario per qualsiasi motivo, o quando la convocazione sia deliberata, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea.

Il Congresso Nazionale è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data del Congresso Nazionale, si tengono le votazioni locali sulle mozioni congressuali e sulle candidature in Assemblea, assicurando la regolarità e la segretezza del voto; il Regolamento del Congresso può prevedere il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino tale regolarità e segretezza;
- b) la ripartizione dei seggi in Assemblea è fatta su base regionale in proporzione alla popolazione residente, al numero di associati iscritti nella Regione e, ove del caso, a partire dal secondo Congresso Nazionale, al numero di voti ricevuti alle ultime elezioni politiche in ciascuna Regione; il Regolamento Congressuale può prevedere ulteriori ripartizioni dei seggi assegnati a ciascuna regione sulla base dei medesimi

criteri, quando il numero degli associati della Regione superi una determinata soglia stabilita nel Regolamento Congressuale;

c) anche al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale, salvo quanto previsto al successivo paragrafo f); i seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono ripartiti sulla base dei resti, nell'ambito di ciascun collegio regionale;

d) sono ammessi al voto gli associati iscritti alla data in cui viene convocato il Congresso Nazionale che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto;

e) le candidature a Segretario vengono presentate, sulla base di una mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell'Assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere; ciascuna candidatura deve essere corredata delle sottoscrizioni di un numero di associati pari almeno al 5% (cinque per cento) del totale degli associati alla data di convocazione del Congresso Nazionale;

f) nel caso in cui la lista di uno dei candidati a Segretario ottenga oltre il 40% (quaranta per cento) dei voti, tale candidato è eletto segretario senza necessità di voto dell'Assemblea; in tale ipotesi, sono eletti di diritto in assemblea i primi 15 candidati non eletti inclusi nella lista del Segretario eletto, fermo restando che, al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui siano state presentate una pluralità di liste, in nessun caso il numero totale di candidati eletti dalla lista del Segretario può superare i 70 membri;

g) nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la soglia del 40% (quaranta per cento), il Segretario è eletto dall'Assemblea.

h) in occasione di ogni Congresso Nazionale, l'Assemblea elegge il Presidente, un Vice Presidente, i membri della Direzione Nazionale e l'Amministratore Nazionale.

B - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta dai soci tesserati ed in regola con il rinnovo della tessera, eletti dal Congresso in rappresentanza delle singole Regioni. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea:

- a) 200 membri eletti ai sensi dell'articolo 9/A;
- b) il Segretario Nazionale;
- c) i membri della Direzione Nazionale;
- d) parlamentari, consiglieri regionali, sindaci dei comuni con più di 70.000 (settantamila) abitanti.

Il Congresso Nazionale formula i regolamenti attuativi dell'Assemblea Nazionale la quale resta in carica per 4 anni e viene convocata dal suo Presidente su indicazione e mandato del Segretario Politico e della Direzione Nazionale, per dare vita e concreta attuazione alle linee politiche adottate dal Congresso in relazione agli avvenimenti ed agli accadimenti che incidono significativamente sul quadro politico nazionale, europeo ed internazionale. L'Assemblea Nazionale è comunque convocata almeno una volta all'anno entro la data del 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del Partito.

L'Assemblea Nazionale è convocata anche su richiesta, indirizzata al suo Presidente, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Partito o, in sua assenza o impossibilità, dal Vicepresidente o infine per sua assenza o impossibilità di quest'ultimo, da un membro eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente, il Vicepresidente, i membri della Direzione Nazionale nonché i Revisori dei Conti e, in via residuale, il Segretario. Delibera infine su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione dalla Direzione Nazionale, ivi compresa la modifica dello Statuto.

L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente che assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta l'anno. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

C - La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso Nazionale, per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità di Missione Italia secondo quanto definito all'articolo 2 del presente Statuto.

La Direzione Nazionale supporta il Segretario Politico ed il Presidente dell'Assemblea nel loro lavoro di rappresentanza del Partito nonché di attuazione e realizzazione della sua linea politica.

La Direzione Nazionale assume le decisioni a maggioranza assoluta dei propri componenti ed assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni ed ordini del giorno.

La Direzione Nazionale predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Nazionale e delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione. La Direzione Nazionale delibera sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci. La Direzione

Nazionale infine nomina i vicesegretari ed i responsabili dei singoli dipartimenti politici nei quali si articola la attività e l'organizzazione del Partito.

Composizione e funzioni della Direzione Nazionale

Si riunisce con frequenza almeno quadrimestrale.

In particolare:

- a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dall'Amministratore, da sottoporre all'Assemblea ai sensi di legge o del presente Statuto;
- b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere; la selezione delle candidature avviene sulla base di curricula che possono essere presentati da singoli associati o su iniziativa di gruppi di Missione Italia, sentiti i comitati regionali, secondo le modalità stabilite con Regolamento dalla Direzione Nazionale;
- e) stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli associati;
- f) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;
- g) delibera l'esclusione degli associati e approva le sanzioni disciplinari;
- h) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;
- i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

La Direzione Nazionale resta in carica per un periodo di due anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso Nazionale.

Della Direzione Nazionale fanno parte:

- a) il Segretario;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Amministratore;
- d) dieci membri eletti dall'Assemblea in occasione del Congresso Nazionale;
- e) fino a un massimo di sei membri designati in qualsiasi momento dalla Direzione Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Segretario. I membri così designati devono, a pena di decadenza, essere confermati con deliberazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla designazione;
- f) i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci dei comuni iscritti a Missione Italia. Partecipano alla Direzione Nazionale, senza diritto di voto, i coordinatori regionali eletti in conformità al presente Statuto e i responsabili dei dipartimenti tematici designati dal Segretario.

L'elezione dei membri di cui al precedente punto d) avviene sulla base di un sistema di liste, con metodo proporzionale, salvo che, nel caso in cui la prima lista ottenga più del 40% (quaranta per cento) dei voti, da tale lista vengono eletti anche i primi tre membri che risulterebbero non eletti applicando il metodo proporzionale e i membri attribuiti alle altre liste vengono ridotti proporzionalmente. Al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere, almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista deve appartenere al genere meno rappresentato.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti di cui al precedente punto d), la Direzione Nazionale viene integrata automaticamente

mediante l'inserimento del primo dei non eletti ai sensi del punto d), che resta in carica fino alla scadenza dell'intera Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale si riunisce con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore, su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 6 (sei) ore.

Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

Alla Direzione Nazionale è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantiscano la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La Direzione Nazionale è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. La Direzione Nazionale è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri.

La Direzione Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

D - Il Presidente.

E' il legale rappresentante del Partito anche ai fini della firma delle liste da presentarsi alle competizioni elettorali. Sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria del partito unitamente all'Amministratore. Il Presidente rappresenta il Partito, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all'Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

Il Presidente nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina in materia, stabilisce le regole finanziarie e di gestione che devono essere applicate dalle articolazioni territoriali, sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche dell'Assemblea e della Direzione Nazionale, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi Missione Italia, e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione e assume la titolarità dei nomi a dominio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale

dell'Associazione. Il Presidente può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

Il Presidente presiede l'Assemblea Nazionale dalla quale è eletto e resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea Nazionale. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale. E' affiancato e coadiuvato da un Vicepresidente che cessa dalla funzione quando scade e termina il mandato del Presidente.

E – Il Segretario Politico

E' l'organo supremo di indirizzo politico del Partito ed ha la responsabilità politica della conduzione e del buon andamento delle iniziative che il Partito assume e svolge. Convoca e presiede la Direzione Nazionale ed è coadiuvato nel suo impegno da uno più vicesegretari, dal Presidente del Partito e dall'Amministratore. E' il custode e il responsabile del simbolo e del logo del partito.

Il Segretario è eletto dal Congresso Nazionale per due anni e resta in carica fino al primo Congresso Nazionale successivo alla sua elezione. Rappresenta l'Associazione in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dal Congresso, dall'Assemblea e dalla Direzione Nazionale. In particolare, il Segretario:

- a) coordina le iniziative politiche di Missione Italia;
- b) rappresenta il partito nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;
- c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e alla Direzione Nazionale;
- d) nomina la Segreteria;
- e) assicura un adeguato coordinamento tra il partito, gli eletti e gli amministratori a livello nazionale e regionale;

f) coordina le articolazioni territoriali e tematiche di Missione Italia

Il Segretario, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse del Partito, sottoponendoli per la ratifica alla Direzione Nazionale non oltre sette giorni dalla loro esecuzione.

Il Segretario si avvale del supporto politico e organizzativo della Segreteria, che si compone di non più di dieci membri designati dal Segretario, che può revocarli in qualsiasi momento. La Segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il Segretario nell'esecuzione del mandato. Il Segretario nomina i responsabili dei dipartimenti tematici di Missione Italia e può attribuire ai membri della Segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni della Segreteria sono convocate dal Segretario e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da questo stabilite.

F – L'Amministratore Nazionale

All'Amministratore Nazionale compete la firma degli atti sociali che impegnano il Partito sia nei confronti dei soci che nei confronti dei terzi. Sovrintende e cura unitamente al Segretario Politico l'uso delle risorse e dei fondi del Partito, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Direzione Nazionale. Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale del Partito e di presentarlo all'Assemblea Nazionale.

L'Amministratore viene eletto dal Congresso Nazionale per due anni e resta in carica fino al Congresso Nazionale successivo alla sua elezione.

L'Amministratore ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di Missione Italia a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni della Direzione Nazionale.

Predisporre e sottoporre alla Direzione Nazionale un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dalla Direzione Nazionale, nonché le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti contabili normativamente previsti, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.

L'Amministratore cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet di Missione Italia. Assicura la massima trasparenza della gestione del Partito. All'Amministratore sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 441/82.

G - Collegio dei probiviri – Sanzioni disciplinari

Il Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia interno al partito:

e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che non rivestono alcuna carica all'interno di Missione Italia e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.

Il Collegio resta in carica fino al primo Congresso Nazionale successivo alla sua elezione. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.

Il Collegio, decide entro centottanta giorni:

- sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e/o tra una di queste e gli organi di Missione Italia, incluse le controversie sui ricorsi;
- sui conflitti insorti tra iscritti in merito a una possibile diversa interpretazione o applicazione delle regole statutarie o di funzionamento;
- sulle controversie disciplinari.

Il Collegio ha inoltre il compito di:

- verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di Missione Italia.

Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 10 (dieci) giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla Direzione

Nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nel Partito; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;
- 3) l'esclusione.

Contro la decisione dell'esclusione e/o della sospensione è ammesso appello all'Assemblea nazionale, con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Collegio dei Probiviri. Il Presidente convoca l'Assemblea senza indugio e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all'Assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. L'Assemblea può confermare, annullare o modificare la decisione dei Probiviri.

Gli associati esclusi per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio.

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa del Partito. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea Nazionale relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dall'Amministratore. I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea Nazionale in numero di 3 e durano in carica 4 anni. Essi

sono rieleggibili una sola volta e potranno essere scelti in tutto od in parte tra persone estranee all'Associazione avendo avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 11 - Gli organi territoriali e periferici.

Nelle Regioni sono: il Congresso regionale; il Coordinatore regionale; la Direzione regionale.

Il Congresso regionale è il massimo organo della struttura regionale di "Missione Italia"; ha una durata di 4 anni e ne fanno parte tutti gli iscritti della regione in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del Partito nella Regione e, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione regionale e il Coordinatore regionale. Fanno, comunque, parte di diritto della Direzione regionale, a titolo consultivo, se non eletti dal Congresso regionale, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella Regione. La Direzione regionale, in particolare: a) attua nella Regione la linea politica del partito; b) approva le relazioni annuali del Coordinatore regionale e dell'Amministratore regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del partito nella Regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione Nazionale; c) formula proposte agli organi nazionali del partito; d) approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e le sottopone alla Direzione Nazionale per la successiva ratifica. La Direzione regionale deve riunirsi almeno ogni centoventi giorni. La Direzione regionale ha la stessa durata biennale del Coordinatore regionale. Il

Coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella Regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella Regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. Il Coordinatore regionale, in particolare: a) convoca e presiede la Direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati; b) cura i rapporti con le istituzioni, i partiti, la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali; c) esprime all'Amministratore nazionale il proprio parere sulla nomina dell'Amministratore regionale. Il Coordinatore regionale può nominare una Segreteria regionale e al suo interno può assegnare deleghe specifiche.

I Coordinatori regionali e le Direzioni regionali vengono eletti dai rispettivi Congressi tramite primarie aperte sulla base delle mozioni presentate collegate alle liste delle candidature, entrambe le quali possono avere carattere meramente locale, oppure essere collegate ad una mozione nazionale. I Coordinatori regionali restano in carica due anni al pari delle rispettive Direzioni, di cui coordinano i lavori. Essi detengono ogni delega politica ed elettorale del partito per il territorio di propria competenza, all'interno delle linee guida della Direzione nazionale e dell'Assemblea Nazionale, nel rispetto dell'indirizzo congressuale.

Le Direzioni regionali sono composte sino a venti membri nelle Regioni dove vi siano fino a cinquecento iscritti e sino a quaranta membri nelle Regioni con oltre cinquecento iscritti.

A) Attività negoziale degli organi regionali

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei Coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dall'Amministratore regionale, il quale agisce per procura rilasciata dall' Amministratore nazionale e ne assume le stesse responsabilità. La procura conferita agli Amministratori regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti: a) compravendita di beni immobili; b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); c) costituzione di società; d) acquisto di partecipazioni in società già esistenti; e) concessioni di prestiti; f) contratti di mutuo; g) rimesse di denaro all'estero; h) apertura di conti correnti all'estero o in valuta; i) acquisto di valuta; l) richiesta e rilascio di avallo; m) fidejussioni o altra forma di garanzia. Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dall'Amministratore Nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.

B) Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali. La Direzione Nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Coordinatore Nazionale, commissariare gli organi periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento della Direzione Nazionale è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei probiviri oppure, in mancanza, al Presidente. Sono da considerarsi gravi

motivi che comportano il commissariamento: a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto; b) mancata indizione del Congresso nei termini previsti dallo Statuto; c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; d) irregolarità amministrative; e) irregolarità economiche e finanziarie. Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un Commissario ad acta con il compito di ricostituire l'organo.

Art. 12 - Patrimonio ed Entrate del Partito.

Il patrimonio del Partito è costituito da beni mobili ed immobili dei quali divenga proprietario per acquisto diretto o per donazione e lascito. E' costituito poi da eventuali fondi di riserva derivati da eccedenze di bilancio.

Le entrate del Partito sono costituite dalla quota d'iscrizione di ogni socio da versarsi all'atto dell'ammissione al Partito nella misura fissata dall'Assemblea Nazionale. Sono costituite poi dai versamenti volontari degli associati o dei simpatizzanti o dei sostenitori nonché da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali e con la normativa vigente in materia di finanziamento pubblico ai partiti.

Art. 13 - Distribuzione territoriale delle risorse

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale hanno una propria autonomia patrimoniale. In conformità con quanto previsto al precedente punto 11-A), ciascuna struttura organizzativa risponde

esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale.

Ogni anno, laddove previsto, l'Amministratore Nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante il 2×1000 di legge, indicando i criteri di ripartizione sul territorio.

Articolo 14 – Esercizio sociale e bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 Aprile di ogni anno.

Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli del Partito.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento del Partito è deliberato dall'Assemblea Nazionale con maggioranza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, con decisione maggioritaria dell'Assemblea Nazionale, ad altri partiti, altri enti o iniziative aventi finalità omogenee ed affini a quelli perseguiti dal Partito.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

Articolo 17 – Controversie

Qualunque controversia tra soci, o tra gli iscritti e il Partito, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività di Missione Italia, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art.18 -

Determinazione e presentazione delle candidature e modalità di selezione per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo, Nazionale, Consigli regionali, Comunali, Province Autonome, Sindaci, Presidenti di Regione e di Province Autonome.

Tutti gli aderenti a Missione Italia sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee e amministrative fornendo ai responsabili in sede locale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dalla Direzione Nazionale, sentiti i Coordinatori Regionali. A tal fine saranno oggetto di valutazione comparativa avuto riguardo a specifici fattori qualificanti del singolo profilo quali la professionalità, la moralità, la partecipazione, l'impegno, la collaborazione, la motivazione. La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

Art. 19 - Norme transitorie

Fino alla celebrazione della prima Assemblea Nazionale, Missione Italia è diretta da un Consiglio Direttivo Nazionale Provvisorio la cui composizione è decisa, a maggioranza, dai Soci Fondatori i quali nominano, a maggioranza, anche il Presidente, con funzioni di rappresentanza legale e l'Amministratore, ruoli che possono anche essere accentrati nella stessa persona. Il Consiglio è' dotato di tutti i poteri per deliberare, anche con atto pubblico, a maggioranza, ogni modifica statutaria utile o necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione del Partito e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori modifiche che si rendessero indispensabili - su richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione di Missione Italia al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014. Sino alla celebrazione della Prima Assemblea Nazionale, il Consiglio, su proposta del Presidente, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione del Partito mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi, tra i quali il Segretario provvisorio – ruolo che può essere ricoperto anche dal Presidente o da altre cariche -, a cui delegare parte delle attività organizzative e delle attività politiche. In particolare il Consiglio, su proposta del Presidente, prende tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione di organismi regionali e locali e per la presentazione del Partito ad ogni genere di

elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti; delibera sulle richieste di adesione al Partito. Il Presidente può individuare un ufficio di Segreteria politica e un Ufficio organizzativo nazionale che su indicazioni del Presidente coordina le attività di costituzione e insediamento del Partito sul territorio. Sino alla celebrazione della prima Assemblea Nazionale ogni nuova designazione di componenti del Consiglio è proposta dal Presidente e approvata a maggioranza dal Consiglio stesso. Sino alla celebrazione dei primi Congressi regionali la nomina dei Coordinatori regionali è affidata al Consiglio provvisorio su proposta del Presidente. Il ruolo di componente degli organismi nazionali non è incompatibile con ruoli apicali regionali. Ha immediata applicazione quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilità dell'Amministratore Nazionale. La prima Assemblea Nazionale si svolgerà con il metodo delle primarie aperte per eleggere nella stessa giornata il Segretario Politico e la Direzione Nazionale tramite liste bloccate collegate a mozioni politiche. Sino alla celebrazione della prima Assemblea Nazionale, in caso di federazioni con partiti, movimenti e associazioni che intendano considerarsi «promotori», la loro presenza negli organismi promotori di ogni livello è deliberata nella forma e nelle modalità dal Consiglio Direttivo tenendo conto della dimensione del movimento e la sua estensione geografica.

Art. 20 - Comitato Etico

E' costituito, in via transitoria e provvisoria, sino a quando l'Assemblea Nazionale non avrà approvato il definitivo Statuto, pure comprendente l'indicazione degli organi di direzione e di funzionamento del Partito e le relative modalità di elezione e

di nomina, un Comitato Etico con funzioni analoghe a quelle statutariamente previste per il Collegio dei Probiviri. Costituito da tre componenti e presieduto da quello di essi di maggiore età, svolge il compito di esaminare, ove del caso, le candidature predisposte al fine di validarne la compatibilità con le vigenti leggi, oltre che con l'esigenza del Partito di proporre agli elettori esclusivamente candidati che, anche sotto il profilo della semplice opportunità, non possano essere sottoposti a fondate ragioni di censura, prevedendo in particolare l'esclusione dalle liste per coloro i quali abbiano subito una condanna, anche solo in primo grado, per reati infamanti.

Analogo vaglio è compiuto dal Comitato Etico, in relazione alla sussistenza e persistenza delle qualità di cui sopra in capo a coloro i quali aderiscono a qualunque titolo al Partito, proponendone – se del caso – l'esclusione su cui si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Il Comitato etico svolge altresì il compito di esaminare e risolvere eventuali conflitti che sorgano tra gli iscritti in merito a differenti interpretazioni o applicazioni delle regole statutarie e di funzionamento.

I componenti del Comitato Etico, sono designati dal Consiglio Direttivo, con decisione unanime dei suoi componenti. Non sussiste incompatibilità con la copertura di altre cariche interne.

Articolo 21 - Modifica dello Statuto e del simbolo

Le norme del presente Statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo con decisione unanime dei componenti della Direzione Nazionale, da ratificarsi entro i successivi sessanta giorni dall'Assemblea Nazionale, al tal fine contestualmente

convocata. Le stesse regole si applicano per la modifica del simbolo e della denominazione del partito.

Allegato N.1

Rappresentazione grafica del partito “ Missione Italia”

Il simbolo del Partito “Missione Italia” è rappresentato da un tondo contenente lungo il suo margine, un cerchio azzurro e al centro una colomba bianca con coda tricolore che attraversa l'Italia di color bianco e in basso una fascia nei tre colori della bandiera nazionale su sfondo bianco. Sul margine interno inferiore sta la dizione Missione Italia in maiuscolo e, sul margine interno superiore, sta la dizione Partito di ispirazione cristiana cattolica.

